

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO**

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

dr. Rita Carosella - Presidente
dr. Gianfranco Placentino - Consigliere Relatore
dr. Margiolina Mastronardi - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. *omissis*/2015 R.G. di appello avverso la sentenza n. 659/14 pubblicata il 20.08/2014 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. *omissis*/2007 R.G.,

avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss. LF)

TRA

FALLIMENTO SOCIETÀ S.r.l.

E

BANCA

*appellante
appellato incidentale*

*appellata
appellante incidentale*

CONCLUSIONI

per l'appellante, l'avv. *omissis* si riporta al proprio atto di appello, e alle conclusioni, insiste per l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale, con vittoria di spese e compensi professionali;

per l'appellata, l'avv. *omissis* nel riportarsi alla memoria di costituzione, insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 4/6/07, la curatela del FALLIMENTO SOCIETÀ SRL conveniva in giudizio la BANCA, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 67 R. D. 267/42, la revoca delle rimesse di carattere solutorio sul conto corrente n. *omissis*, acceso presso la filiale di *omissis* dell'istituto, compiute nell'anno antecedente la sentenza dichiarativa del fallimento della SOCIETÀ S.r.l.. (sentenza del Tribunale di Campobasso del 04/06/2002) a seguito di esubero rispetto all'affidamento concesso per originarie L. 100.000.000, chiedendo la condanna della controparte alla restituzione in favore del FALLIMENTO SOCIETÀ SRL della somma di € 51.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fallimento al soddisfo.

Si costituiva in giudizio, la convenuta, contestando la domanda ed eccependo la nullità della stessa per genericità ed indeterminatezza, *ex art* 164. IV comma, c.p.c., negando la propria

Sentenza, Corte D'Appello di Campobasso, Pres. Carosella – Rel. Placentino n. 97 del 15 marzo 2018

scientia decoctionis ed ammettendo uno sconfinamento alla data del 30.06.2001, pari ad € 10.622,42, ed evidenziando che dovevano essere escluse le operazioni cosiddette “bilanciate”.

Precisate le conclusioni, con ordinanza in data 11.6.10 la causa veniva rimessa sul ruolo, con dichiarazione di nullità della citazione introduttiva *ex art.* 164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e con fissazione di termine all'attore per integrare la domanda mediante individuazione inequivocabile delle rimesse impugnate.

Con memoria datata 4.8.10 la parte attrice indicava n. 11 rimesse tra quelle eseguite come aventi carattere solutorio, con indicazione degli importi revocabili.

La consulenza tecnica contabile, disposta in primo grado quantificava in € 50.460,66 le rimesse aventi carattere solutorio.

Con sentenza n. 659/2014 emessa il 18/08-20/08/2014, il Tribunale civile di Campobasso, in accoglimento della domanda, così disponeva: **a)** pronuncia l'inefficacia nei confronti di parte attrice, *ex art.* 2901 c.c., delle rimesse effettuate dalla SOCIETÀ S.r.l. sul conto corrente in contestazione per un ammontare complessivo di euro 50.460,66; **b)** condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali liquidate in euro 350,00 per spese ed € 1.580,00 per competenze professionali, oltre accessori; pone a carico di parte convenuta le spese di C.T.U..

Il Tribunale rilevava che dalla C.T.U. era risultata la sussistenza di rimesse solutorie per l'importo sopraindicato e che la *scientia decoctionis* doveva ritenersi comprovata per lo stesso fatto che il creditore era una Banca, con possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale del debitore superiore a quella comune e tenuto conto dei protesti e pignoramenti prodotti dalla curatela.

Con atto di citazione in appello, notificato in data 12.03.2015, il FALLIMENTO SOCIETÀ S.r.l. conveniva innanzi alla Corte di Appello di Campobasso la BANCA, al fine di ottenere il parziale annullamento della citata Sentenza n. omissis/2014.

Con l'atto di citazione in appello la curatela chiedeva che la Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannasse l'istituto di credito alla restituzione in favore della curatela della somma di € 50.460,66, domanda di restituzione espressamente proposta e sulla quale il Tribunale non si era pronunciato chiedeva altresì la riquantificazione dell'importo delle spese legali, liquidate in sentenza in misura inferiore a quella prevista dal DM 55/14.

La BANCA, tempestivamente costituita, oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha proposto appello incidentale chiedendo che, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte volesse:

in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla curatela;

in via subordinata, ove ritenuta la sussistenza di rimesse solutorie, ridurre la somma nel minore importo di € 9.009,02 come indicato dal C.T.P. ovvero nell'importo di € 17.190,02, come indicato dal C.T.U. di prime cure;

in via ulteriormente subordinata limitare l'importo in quello richiesto dalla curatela e nella memoria integrativa dell'atto introduttivo in primo grado depositata il 11.8.2010 di € 34.169,53.

Rigettata la richiesta dell'applicazione delle norme sul filtro in appello, all'udienza collegiale del 21.06.2017, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

Preliminarmente, per ragioni di ordine logico giuridico, devono essere esaminati i motivi di appello incidentale.

Con il PRIMO MOTIVO di appello incidentale la Banca fa rilevare che le operazioni a credito sul c/c *omissis* non potevano essere ritenute pagamenti con funzione solutoria, attesa la sussistenza di “*giroconti*” effettuati dal conto n. *omissis* al conto n. *omissis*, quest'ultimo intestato alla stessa fallita, cosicché le somme prelevate dal conto corrente n. *omissis* erano rimaste sempre nella disponibilità dell'attrice, con conseguente non configurabilità della ipotesi di pagamenti solutori (pagamenti eseguiti su conto affidato con scoperto *extra* fido).

Il motivo è infondato.

Preliminarmente: va rilevato che, essendo in discussione la revocabilità delle rimesse in conto corrente effettuate dalla società poi fallita, alla curatela fallimentare incombe l'onere di allegare la sussistenza della rimessa, la sua effettuazione nel periodo “*sospetto*” e la “*scientia decoctionis*” da parte della Banca, cui incombe l'onere di allegare la: natura non “*solutoria*” del versamento, qualunque fosse la ragione di tale qualificazione (Cass: sez. 1° , 26 febbraio 1999, n. 1672, rn. 523675, Cass., se. 1°., 11 settembre, i 998, n 9018, M. 518811, Cass., sc-z. 1° , 23 giugno 1994, ri, 6031, in. 437167), inclusa la provenienza della rimessa da terzi o da altri conti correnti della stessa debitrice, posto che tale provenienza risulti davvero rilevante in tal senso.

Premesso che non è contestato che il conto corrente per il quale ha agito la curatela godeva di affidamento fino a L. 100.000.000, e che tale somma è stata tenuta in considerazione dal C.T.U. nominato dal Tribunale, va rilevato che la compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti o conti tra Banca e Cliente, prevista dall'art. 1853 cod. civ. , si verifica soltanto allorché: si tratti di conti o rapporti chiusi, atteso che, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti), darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente le contabilmente distinti (Cass, n. 10208 del 2007).

Cosicché la presenza di prelievi in giroconto effettuati dal conto corrente in esame verso altri conti correnti intestati alla stessa società fallita, al fine di rideterminare il saldo passivo scoperto dalla situazione del “*saldo unico*”, stante l'autonomia di ciascun conto corrente come sopra rilevata, non può rilevare di per sé ai fini dell'accertamento dell'insussistenza dello sconfinamento; va infine rilevato che era preciso onere della Banca quello di indicare specificamente gli assunti prelievi in giroconto, mentre di fatto l'istituto di credito si è limitata ad allegare genericamente la girocontazione.

Nel caso delle partite bilanciate è necessario dimostrare, al di là della mera prossimità cronologica o della corrispondenza contabile delle operazioni di segno opposto, l'accordo intervenuto fra il Cliente e la Banca in forza del quale il versamento è effettuato per uno scopo diverso da quello di diminuire il credito della Banca. La prova di tale pattuizione è a carico della Banca e il relativo accertamento implica l'esistenza di una documentazione opponibile alla curatela, non essendo possibile desumere che il versamento su di un conto corrente sia destinato a costituire provvista disponibile solo dal successivo operare della

Sentenza, Corte D'Appello di Campobasso, Pres. Carosella – Rel. Placentino n. 97 del 15 marzo 2018

Banca, ovvero dall'aver essa consentito prelievi o consentito pagamenti per importi pressoché coincidenti con quelli dei versamenti.

Con il SECONDO MOTIVO di appello incidentale la Banca lamenta l'erroneo riconoscimento della sussistenza del requisito soggettivo della *scientia decoctionis*, facendo rilevare:

che le cambiali protestate erano domiciliate presso altri istituti di credito;
che le cambiali erano state protestate in data successiva al giugno 2001;
che i pignoramenti immobiliari erano successivi al giugno 2001;
che il bilancio di esercizio 2000 depositato nel giugno 2001 mostrava una situazione senza criticità, e che il bilancio dell'esercizio 2001 non era stato prodotto o depositato.

Osserva la Corte che in materia di revocatoria fallimentare la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte. Peraltro, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "*scientia decoctionis*" in tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale "*iuris tantum*", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie.

Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario (Cass. n. 396 del 18/04/1998).

Nel caso in esame pur dandosi atto della attività professionale svolta dalla Banca, non può solo per tale qualifica soggettiva presumersi che la Banca avesse conoscenza dei protesti levati in epoca antecedente al momento in cui sono state effettuate le rimesse solutorie.

Le rimesse oggetto di procedimento sono state effettuate nel periodo luglio-agosto 2001; la curatela ha esibito visura della CC1AA di Campobasso in data 6.6.07 dalla quale risultano pubblicati n. 2 protesti per effetti cambiari con scadenza 28.4.02 e con levata di protesto in data 2.5.02 che non rilevano ai fini della presente decisione, essendo successivi al periodo in esame;

per gli altri effetti cambiari esibiti, pur essendovene svariati protestati in data 7.4.01, risulta che gli stessi erano domiciliati presso la Banca di Roma, cosicché in mancanza di prova dell'avvenuta pubblicazione degli stessi, non può presumersi che la Banca creditrice ne fosse effettivamente a conoscenza al tempo delle rimesse impugnate;

del pari non può tenersi conto delle procedure esecutive allegate dalla curatela, in quanto le stesse risultano poste in essere in epoca successiva a quella delle rimesse solutorie;

infine, allo stesso modo, non può tenersi conto del bilancio al 31.12.01, allegato dalla curatela, in quanto tale documento non poteva essere conosciuto dalla Banca al momento antecedente dell'effettuazione delle rimesse solutorie.

Sentenza, Corte D'Appello di Campobasso, Pres. Carosella – Rel. Placentino n. 97 del 15 marzo 2018

Ne consegue che il motivo di appello incidentale in esame deve essere accolto, non essendo stata fornita la prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza.

Gli ulteriori motivi di appello incidentale sono assorbiti per l'accoglimento del presente motivo.

L'appello principale che ha come presupposto l'accoglimento della domanda revocatoria, conseguentemente, deve essere rigettato.

Consegue alla soluzione adottata la condanna dell'appellante principale, in sostanza integralmente soccombente, a rimborsare alla parte appellata le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/'14, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, secondo i valori minimi.

A norma dell'art. 11, e. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio. 2013, l'appellante principale è tenuto inoltre a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da FALLIMENTO DI SOCIETÀ S.r.l., avverso la sentenza n. n. 659/1.4 pubblicata il 20.8.2014 dal Tribunale di Campobasso, nonché sull'appello incidentale proposto dalla BANCA SOC. COOP., uditi i procuratori delle parti, così provvede:

in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla curatela del FALLIMENTO SOCIETÀ S.r.l.

-condanna la curatela del FALLIMENTO SOCIETÀ S.r.l. al pagamento, in favore della BANCA, delle spese di primo grado di giudizio liquidate in euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, oltre spese di C.T.U., nonché delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.308,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;

-dichiara che a carico dell'appellante principale sussiste il presupposto dell'obbligo di aumento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez, civile della Corte d'Appello, in data 06/03/018.

Il Presidente
Dr. Rita Carosella

Relatore
Dr. Gianfranco Placentino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*